informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 006 – 08 GENNAIO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **MANOVRE**

LE "ALTRE" NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2021

RIFERIMENTI

- **Legge n. 178/2020**
- **Informative SEAC 5.1.2021, n. 2; 7.1.2021 n. 4 e 8.1.2021, n. 5**

IN SINTESI

Proseguendo con l'analisi delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2021, si propone una sintesi delle "altre" novità, tra le quali si segnala:

- *la nuova disciplina della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali;*
- *l'erogazione della "nuova Sabatini-ter" in unica soluzione;*
- *l'introduzione di specifici incentivi per operazioni di aggregazione aziendale;*
- *la proroga al 30.6.2021 della moratoria dei finanziamenti a favore delle PMI;*
- *la riproposizione anche per il 2021 del c.d. "bonus-bebè" e del c.d. "bonus cultura" 18enni.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Di seguito, proseguendo con l'esame della Finanziaria 2021, sono esaminate le "altre" novità contenute nella stessa.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI / SUINI - comma 39

In sede di approvazione è **estesa anche al 2021**, nella stessa misura prevista per il triennio 2018 - 2020, la percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle **cessioni di bovini e suini**.

In particolare la percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore rispettivamente al 7,7% e all'8%.

CESSIONE TERRENI AGRICOLI DI VALORE PARI / INFERIORE A € 5.000 - comma 41

In sede di approvazione, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, **per il 2021**, è previsto che **non sia applicata l'imposta di registro fissa** (€ 200) di cui all'art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, alle cessioni di **terreni / pertinenze a favore di coltivatori diretti e IAP**, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Tale disposizione è applicabile alle cessioni di **terreni / pertinenze**:

- di valore **pari** / **inferiore a € 5.000**;
- qualificati **agricoli** in base a strumenti urbanistici vigenti.

DISCIPLINA FISCALE DEI RISTORNI - commi 42 e 43

È confermato che per effetto dell'integrazione del comma 2 dell'art. 6, DL n. 63/2002 per le **somme attribuite ad aumento del capitale sociale** nei confronti di soci persone fisiche la società cooperativa può applicare, previa delibera assembleare, la **ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%** all'atto dell'attribuzione delle stesse al capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi:

- gli imprenditori individuali ex art. 65, comma 1, TUIR;
- i detentori di partecipazioni qualificate ex art. 67, comma 1, lett. c), TUIR.

Come precisato nella Relazione illustrativa al ddl, con la disposizione in esame:

- è **ridotta dal 26% al 12,50%** l'imposizione in capo al socio;
- la tassazione dei **ristorni è anticipata all'atto dell'attribuzione al capitale sociale** anziché al rimborso dello stesso.

La facoltà è esercitata dalla cooperativa tramite il versamento della ritenuta (pari al 12,50%) **entro il 16 del mese successivo** alla scadenza del **trimestre** in cui è avvenuta la delibera assembleare.

La ritenuta può essere applicata con le medesime modalità / termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale **deliberate entro il 31.12.2020**, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente (ritenuta pari al 26%).

DIVIDENDI ENTI NON COMMERCIALI - commi da 44 a 47

È confermato, al fine di attenuare il carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non commerciali, soggetti a tassazione per l'intero ammontare (100%), a decorrere dall'esercizio in corso all'1.1.2021, che **gli utili percepiti dagli enti non commerciali** ex art. 73, comma 1, lett. c), TUIR o da una stabile organizzazione in Italia di enti non commerciali di cui alla lett. d) del citato comma 1, esercenti, senza scopo di lucro, in via **esclusiva o principale** una o più **attività di interesse generale** per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%**.

L'agevolazione in esame è riconosciuta a condizione che le predette **attività di interesse generale siano svolte nell'ambito dei seguenti settori**:

- famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione,

RIPRODUZIONE VIETATA

incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
- ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
- arte, attività e beni culturali.

NB Sono **esclusi** dall'agevolazione gli utili provenienti da partecipazioni in imprese / enti residenti / localizzati in Stati o territori **a regime fiscale privilegiato** ex art. 47-bis, comma 1, TUIR.

I beneficiari dell'agevolazione devono **destinare l'IRES non dovuta** in applicazione della disposizione in esame (ossia, il risparmio d'imposta) al **finanziamento delle predette attività di interesse generale** accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

Le fondazioni (bancarie) di cui al D.Lgs. n. 153/99, destinano il risparmio d'imposta al finanziamento delle predette attività di interesse generale accantonandolo in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

RIDUZIONE IMU E TARI PENSIONATI ESTERI - commi 48 e 49

In sede di approvazione è stato previsto che **dal 2021** è **ridotta alla metà l'IMU** dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà / usufrutto da **soggetti non residenti**, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l'Italia.

Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o la TARI avente natura di corrispettivo è applicata nella misura di due terzi..

NUOVA "SABATINI–TER" - commi 95 e 96

É confermata l'**eliminazione della soglia di € 200.000** entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

L'eliminazione della predetta soglia consente **l'erogazione del contributo in un'unica soluzione** a favore delle PMI beneficiarie **indipendentemente dall'importo del finanziamento** (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a € 200.000).

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, ciò determina vantaggi:
- in termini di efficienza / efficacia / economicità / rapidità nella gestione dello strumento;
- per le imprese beneficiarie che potranno incassare l'intero contributo **subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento**.

RESTO AL SUD - comma 170

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 1, comma 2, DL n. 91/2017, è stato esteso l'ambito soggettivo dei beneficiari dell'agevolazione c.d. "Resto al sud" prevedendo che la stessa spetta, a determinate condizioni, ai soggetti di **età compresa tra 18 e 55 anni** (in luogo di 45).

SOSTEGNO LIQUIDITÀ IMPRESE / GARANZIA SACE - commi 206 e da 208 a 212

È confermata la proroga fino al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) della concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.

È altresì ampliato l'ambito applicativo dello strumento in esame, prevedendo in particolare che la garanzia da parte di SACE spa può essere rilasciata anche in relazione:

- a **cessioni di crediti**, **senza garanzia di solvenza** prestata dal cedente (c.d. cessioni pro-soluto), effettuate a banche / intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza). La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall'1.1.2021;

  Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dll, l'ampliamento della concessione della garanzia alle cessioni di credito pro-soluto, consente di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando un approccio flessibile che si adatta alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio dell'impresa cedente di ulteriori debiti finanziari;
- a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione / consolidamento di finanziamenti esistenti. A tal fine è richiesto che **il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione** e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un **minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione**. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall'1.1.2021

In sede di approvazione è stato altresì previsto che, **a decorrere dall'1.3 al 30.6.2021**, SACE spa rilascia le suddette garanzie concesse a **titolo gratuito**, **fino alla copertura del 90% del finanziamento** per un **importo massimo garantito fino a € 5 milioni** tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti da garanzia ex art. 2, comma 100, Legge n. 662/96 a favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE (definizione microimprese, piccole e medie imprese).

INCENTIVI OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE - commi da 233 a 243

Al fine di incentivare **i processi di aggregazione aziendale**, è confermato che in caso di:

- fusione / scissione / conferimento d'azienda;
- deliberate dall'assemblea dei soci (o dal diverso organo competente) tra l'1.1 e il 31.12.2021;

il soggetto **risultante dalla fusione (incorporante)** / **beneficiario / conferitario** può **trasformare in credito d'imposta** una quota delle **attività per imposte anticipate** (DTA) riferite a:

- **perdite fiscali**, maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84, TUIR, alla medesima data;
- **eccedenze ACE** di cui all'art. 1, comma 4, DL n. 201/2011, maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotte né trasformate in credito d'imposta alla medesima data.

NB Le DTA relative alle perdite fiscali ed alle eccedenze ACE possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

La trasformazione delle DTA in credito d'imposta avviene per:

- il **25%** alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione;
- il **75%** al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei partecipanti alla fusione / scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater, C.c., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

In caso di **conferimento d'azienda**:

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

- l'importo massimo di DTA trasformabile in credito d'imposta è pari al 2% della somma delle **attività oggetto di conferimento**;
- ai fini della trasformazione in credito d'imposta il conferitario deve tener conto delle proprie perdite fiscali ed eccedenze ACE negli stessi limiti ed alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione (incorporante) di cui al comma 7 dell'art. 172, TUIR. A tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater, commi 1 e 2, C.c.

Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione per i soggetti in esame:

- **non sono computabili in diminuzione** dei redditi imponibili le **perdite** di cui all'art. 84, TUIR relative alle DTA complessivamente **trasformate in credito d'imposta**;
- **non sono deducibili / trasformabili** in credito d'imposta le **eccedenze ACE** relative alle DTA complessivamente **trasformate in credito d'imposta**.

Per poter applicare l'agevolazione le società che partecipano alle operazioni di aggregazione:

- devono **essere operative da almeno 2 anni**;

e

- **alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti**, **non devono far parte dello stesso gruppo societario** né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), C.c.

NB

Le nuove disposizioni **non si applicano alle società per le quali è stato accertato** lo:

- **stato / rischio di dissesto** ex art. 17, D.Lgs. n. 180/2015;
- **stato di insolvenza** ex artt. 5, RD n. 267/42 o 2, comma 1, lett. b), D.Lgs n. 14/2019.

Le previsioni in esame sono **applicabili anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo** ai sensi del citato n. 1), se:

- il controllo è stato acquisito tra l'1.1 e il 31.12.2021 attraverso operazioni diverse da fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda;
- **entro 1 anno** dalla data di acquisizione del controllo una di queste operazioni abbia avuto efficacia giuridica. In tal caso le perdite fiscali e le eccedenze ACE che rilevano ai fini della trasformazione sono quelle maturate fino al **periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo** e i requisiti di operatività e di assenza di rapporti di controllo di cui sopra devono essere verificati con riferimento alla medesima data di acquisizione del controllo.

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione in esame:

- **non è produttivo di interessi**;
- può essere **utilizzato**, **senza limiti di importo**, **in compensazione** tramite il mod. F24 / **ceduto** / **chiesto a rimborso**;
- va **indicato in dichiarazione dei redditi**;
- **non è tassato ai fini** delle imposte sui redditi / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all'art. 109, comma 5, TUIR.

Ciascun soggetto può applicare **una sola volta** le disposizioni in esame, indipendentemente dal numero di operazioni di fusione / scissione / conferimento d'azienda realizzate nell'arco temporale di riferimento.

La trasformazione delle DTA è subordinata al **pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione** (deducibile nell'esercizio in cui avviene il pagamento). Il versamento della commissione è effettuato:

- **per il 40%** entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione;
- **per il 60%** entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

FONDO GARANZIA PMI - commi da 244 a 247

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga **fino 30.6.2021** (in precedenza 31.12.2020) dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" (Informative SEAC 9.6.2020 n. 169 e 21.10.2020 n. 306).

Fino al 28.2.2021 le garanzie sono concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo pari a € 5 milioni.

La citata Relazione illustrativa al ddl evidenzia che tale norma **proroga** le disposizioni in materia di **garanzie erogate a supporto della liquidità delle PMI** ai sensi del citato art. 13 prevedendo al contempo, una **graduale riconduzione dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione**, **attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore** delle c.d. "midcap" sullo strumento Garanzia Italia SACE spa di cui all'art. 1, DL n. 23/2020.

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI - commi da 248 a 254

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia", ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.

In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

- per le **aperture di credito a revoca e i prestiti** accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31.1.2021;
- per i **prestiti non rateali** con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 31.1.2021;
- per i **mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 31.1.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. Si rammenta che tale misura è stata prorogata fino al 31.3.2021, ad opera dell'art. 77, comma 2, DL n. 104/2020, per le imprese del settore turistico di cui all'art. 61, comma 2, lett. a), l), m) e r), DL n. 18/2020 (ossia, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, soggetti che gestiscono parchi di divertimento / tematici, guide turistiche).

NB È confermata la proroga del suddetto termine del 31.1.2021 **al 30.6.2021.**

Per le imprese che all'1.1.2021 risultano:

- **già ammesse alle misure di sostegno** previste dal citato comma 2, la proroga della moratoria opera **automaticamente** senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.1.2021 o, per le imprese del settore turistico di cui al citato all'art. 77, comma 2, entro il 31.3.2021;
- **non ancora ammesse alle misure di sostegno** previste dal citato comma 2, **possono essere ammesse**, presentando apposita comunicazione, **entro il 31.1.2021**, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, **decorre dal 30.6.2021**.

RAFFORZAMENTO PMI - commi da 263 e 264

L'art. 26, commi da 8 a 12, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" (Informativa SEAC 24.7.2020, n.

RIPRODUZIONE VIETATA

219) prevede a favore delle spa, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, che presentano specifici requisiti e che hanno deliberato ed "eseguito" dal 20.5 al 31.12.2020 un aumento di capitale (non inferiore a € 250.000), il riconoscimento, a seguito dell'approvazione del bilancio 2020, di un **credito d'imposta pari al 50%** delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Ora è confermato che:

- la possibilità di beneficiare del credito d'imposta è estesa agli **aumenti di capitale effettuati entro il 30.6.2021**. Per gli aumenti effettuati nel periodo 1.1 - 30.6.2021 la **soglia massima è incrementata dal 30% al 50% dell'aumento di capitale**.

  Per effetto di tale estensione temporale, è stato altresì previsto che per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021 si verifica la decadenza dall'agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, in caso di **distribuzione di riserve prima dell'1.1.2025** (1.1.2024 per gli aumenti effettuati entro il 31.12.2020).

  NB La previsione in esame **non riguarda** il credito d'imposta disciplinato dai commi da 4 a 7 del citato art. 26, pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l'aumento di capitale dei predetti soggetti, che pertanto spetta esclusivamente qualora l'aumento sia deliberato ed eseguito entro il 31.12.2020;

- per l'accesso all'agevolazione in esame, oltre alla necessità in capo al soggetto beneficiario di **non rientrare al 31.12.2019 nella categoria di impresa in difficoltà** ai sensi dei Regolamenti UE, è richiesto che lo stesso **non sia sottoposto / ammesso a procedura concorsuale** ovvero non sia stata presentata / depositata, l'istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza, l'avvio di una procedura fallimentare / altra procedura concorsuale.
  Il credito spetta anche alle imprese non in difficoltà al 31.12.2019 ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che il Decreto di omologa sia stato adottato alla data di presentazione della domanda / approvazione del bilancio e che si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione.

  NB Restano confermati gli altri requisiti richiesti (ricavi 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni, riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 non inferiore al 33%, regolarità contributiva, fiscale e con le disposizioni in materia edilizia, urbanistica, del lavoro, ecc.);

- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 **a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento**, successivamente all'approvazione del bilancio 2020 ed entro il 30.11.2021.

BONUS BEBÈ – comma 362

È confermato il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015, come modificato dall'art. 1, comma 340, Finanziaria 2020, anche per ogni figlio nato / adottato **dall'1.1 al 31.12.2021**, fino al compimento del primo anno d'età / primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall'INPS, è parametrato al valore dell'ISEE, come segue.

ISEE	Bonus bebé
pari o inferiore a € 7.000 annui	€ 1.920
da € 7.001 a € 40.000 annui	€ 1.440
da € 40.001 annui	€ 960

RIPRODUZIONE VIETATA

L'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021.

FONDO SOSTENIBILITÀ PAGAMENTO AFFITTI - commi da 381 a 384

In sede di approvazione è stato riconosciuto **per il 2021** un contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di **riduzione** del contratto di locazione.

NB Il contributo in esame è **pari al 50% della riduzione del canone** entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore;

Per il riconoscimento del contributo:

- il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo;
- è stato istituito un Fondo con una dotazione pari a € 50 milioni per il 2021.

Un'analoga agevolazione a quella in esame è stata inserita in sede di conversione nel DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" (la nuova disposizione non fa riferimento alla data in essere dei contratti di locazione). È auspicabile un chiarimento in merito alla portata delle due predette disposizioni.

FONDO RIMBORSO AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE - comma 526 e 527

In sede di approvazione è stato istituito un fondo pari a € 15 milioni per il 2021 finalizzato al riconoscimento di un **contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede**:

- iscritti a Università statali;
- appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
- che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio;
- residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell'immobile locato.

Le modalità attuative dell'agevolazione sono demandate ad un apposito Decreto.

BONUS CULTURA 18ENNI - commi 576 e 611

È confermato **anche per il 2021** il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono **18 anni** nel 2021, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale

È altresì confermata l'estensione del bonus anche per gli **abbonamenti a periodici** (in precedenza era riconosciuto esclusivamente per abbonamenti a quotidiani).

CREDITO D'IMPOSTA SERVIZI DIGITALI - comma 610

È confermato **anche per il 2021 e 2022**, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), con almeno 1 dipendente a tempo indeterminato, il **riconoscimento del credito d'imposta pari al 30%** della spesa sostenuta per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

CONTRIBUTO SERVIZI INFORMATIVI - commi 612 e 613

È confermato, per le famiglie a basso reddito, il riconoscimento **per il 2021 e 2022** di un **contributo aggiuntivo di importo massimo di € 100** sotto forma di **sconto sul prezzo di vendita** per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani / riviste / periodici anche in formato digitale.

Va evidenziato che:

- l'accesso al contributo è subordinato alle seguenti condizioni:
  – ISEE nucleo familiare inferiore a € 20.000;

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

– fruizione del voucher per l'acquisizione di servizi di connesione alla rete Internet in banda ultra larga / relativi dispositivi elettronici di cui al Decreto MISE 7.8.2020;

- il contributo può essere utilizzato per acquisti online / presso esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici.

"BONUS TV 5G" - commi 614 e 615

L'art. 1, comma 1039, lett. c), Finanziaria 2018 con l'intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G ha previsto un contributo fino a € 50 (c.d. "Bonus TV 5G") per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC.

Il bonus è riconosciuto dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita (IVA compresa) dell'apparecchio acquistato, per un importo pari a € 50 o al prezzo di vendita se inferiore.

In sede di approvazione, allo scopo di **favorire il rinnovo / sostituzione** degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di **favorire il corretto smaltimento** degli apparecchi obsoleti, il "bonus TV 5G" è stato esteso **all'acquisto / smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva**.

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

BONUS EMISSIONI C02 AUTOVETTURE - commi da 651 a 659

L'art. 1, comma 1031, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) ha previsto per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia **dall'1.3.2019 al 31.12.2021 un veicolo di categoria M1** nuovo con **prezzo** risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice **inferiore a € 50.000** (IVA esclusa) il riconoscimento:

- di un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia **contestualmente rottamato** un veicolo della medesima categoria omologato alla classe Euro 0, 1, 2, 3 e 4, così determinato;

CO2 g/km	Contributo
0-20	€ 6.000
21-60	€ 2.500

- un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, **in assenza della rottamazione** di un veicolo della medesima categoria omologato Euro alla classe 0, 1, 2, 3 e 4, così determinato.

CO2 g/km	Contributo
0-20	€ 4.000
21-60	€ 1.500

In sede di approvazione:

- è aumentato a 30 giorni (in luogo dei precedenti 15 giorni) il termine, decorrente dalla consegna del veicolo nuovo, entro il quale il venditore, pena il non riconoscimento del contributo, deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell'automobilista;
- con la modifica del comma 1042 e l'introduzione del nuovo comma 1042-bis all'art. 1, Legge n. 145/2018, sono ridefiniti per il 2021 i parametri relativi al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km cui è collegata la misura dell'imposta dovuta da parte dell'acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di fabbrica.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Di conseguenza:

– **dall'1.3.2019 al 31.12.2020** l'ìmposta è così individuata;

CO2 g/km	Imposta
161-175	€ 1.100
176-200	€ 1.600
201-250	€ 2.000
Superiore a 250	€ 2.500

– **dall'1.1.2021 al 31.12.2021** l'ìmposta è così individuata.

CO2 g/km	Imposta
191-210	€ 1.100
211-240	€ 1.600
241-290	€ 2.000
Superiore a 290	€ 2.500

Tale imposta:

– è richiesta anche in caso di immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato;
– non si applica ai veicoli per uso speciale;
– è versata tramite mod. F24 dall'acquirente / richiedente l'immatricolazione.

ACQUISTO VEICOLI CON / SENZA ROTTAMAZIONE DALL'1.1 AL 31.12.2021

In sede di approvazione è altresì previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia **dall'1.1 al 31.12.2021** anche in leasing un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento:

- di un contributo per l'acquisto di un veicolo con **contestuale rottamazione** di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e immatricolato prima dell'1.1.2011, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia **praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000**, così determinato;

CO2 g/km	Contributo
0-20	€ 2.000
21-60	€ 2.000

- di un contributo per l'acquisto di un veicolo **in assenza di rottamazione**, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia **praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000**, così determinato.

CO2 g/km	Contributo
0-20	€ 1.000
21-60	€ 1.000

I contributi in esame sono riconosciuti per i **veicoli di categoria M1** nuovi di fabbrica aventi un **prezzo inferiore a € 50.000** (IVA esclusa) e sono cumulabili con i contributi di cui al citato comma 1031.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

ACQUISTO VEICOLI DALL'1.1 AL 30.6.2021 CON ROTTAMAZIONE

In sede di approvazione è previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia **dall'1.1 al 30.6.2021** un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento di un **contributo pari a € 1.500** per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6, immatricolato prima dell'1.1.2011, con un numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km) compreso tra 61 e 135, a condizione che sia **praticato dal venditore uno sconto pari ad almento € 2.000**.

Il contributo in esame è riconosciuto per i **veicoli di categoria M1** nuovi di fabbrica che siano omologati in una **classe non inferiore ad Euro 6** di ultima generazione aventi un **prezzo** risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice **inferiore a € 40.000** (IVA esclusa).

ACQUISTO VEICOLI COMMERCIALI N1 / AUTOVEICOLI SPECIALI M1

In sede di approvazione è previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia **dall'1.1.2021 al 30.6.2021 veicoli commerciali di categoria N1** nuovi di fabbrica / **autoveicoli speciali di categoria M1** nuovi di fabbrica, il riconoscimento di un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato in una classe fino a Euro 4, così determinato.

Massa totale a terra	Veicoli esclusivamente elettrici	Ibridi / alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0 - 1,999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2 - 3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3 - 3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

RISTORI CITTÀ PORTUALI - commi 734 e 735

In sede di approvazione è stato istituito un apposito fondo per il 2021, con una dotazione di € 5 milioni, al fine di "ristorare" le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia COVID-19.

I criteri / modalità di riparto del fondo in ragione della riduzione del numero di passeggeri è demandato ad un apposito Decreto.

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE commi da 1087 a 1089

In sede di approvazione, al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, è stato previsto il **riconoscimento, dall'1.1.2021 al 31.12.2022**, a favore di:

- persone fisiche;
- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

di un **credito d'imposta pari al 50%** delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualititivo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

L'ammontare delle spese non può essere superiore:

- per le persone fisiche non esercenti attività economica a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare;
- per gli altri soggetti a € 5.000 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale / istituzionale.

Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2021 e 2022.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

IMPOSTA TRASFERIMENTI DENARO ALL'ESTERO (MONEY TRANSFER) - comma 1120

È confermata la soppressione dell'art. 25-novies, DL n. 119/2018 che prevede(va) dall'1.1.2019 l'introduzione di un'imposta sui trasferimenti di denaro, c.d. "Money Transfer", ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Stati extraUE da parte di istituti di pagamento di cui all'art. 114-decies, D.Lgs. n. 385/93, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro (servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento).

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it